



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Ai Servizi Fitosanitari Regionali
Loro Sedi

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Oggetto: Nota tecnica concernente aspetti applicativi della nuova normativa fitosanitaria europea di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

Si fa riferimento al Regolamento (UE) 2016/2031, con il quale, a partire dal 14 dicembre 2019, è entrato in applicazione il nuovo regime fitosanitario europeo, introducendo numerosi nuovi adempimenti per gli operatori professionali e per il Servizio Fitosanitario Nazionale.

Al riguardo, si forniscono chiarimenti in merito ad alcuni quesiti pervenuti a codesto Servizio Centrale inerenti l'applicazione di disposizioni previste dal regolamento suddetto, di seguito elencate.

UTILIZZATORE FINALE

L'utilizzatore finale è definito dall'articolo 2 del regolamento 2016/2031 come *“la persona, che non agendo per fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti delle piante per uso personale”*.

In occasione di un recente confronto con la Commissione europea è stata confermata l'estensione di tale definizione a tutte le persone sia fisiche che giuridiche, pertanto rientrano in tale descrizione gli Hotel, i Comuni, i Condomini, ecc.

MANUTENTORI DEL VERDE

L'articolo 65, comma 1, del Regolamento 2016/2031, indica, come noto, le categorie di operatori professionali che devono obbligatoriamente iscriversi al Registro degli Operatori professionali (RUOP).

Coloro che svolgono attività di manutenzione del verde, definita dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, come attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi, non sono soggetti all'iscrizione al RUOP qualora non svolgano altre attività connesse alla cessione a vario titolo di piante e di materiali di moltiplicazione.

Tuttavia in considerazione del fatto che spesso i manutentori del verde cedono a vario titolo piante e materiali di moltiplicazione e in considerazione del concetto di utilizzatore finale richiamato al paragrafo precedente, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle tipologie più diffuse di attività, che si riportano di seguito.

Manutentore e costruttore del verde, azienda artigiana senza terra:

Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini acquistando il materiale vegetale presso aziende florovivaistiche agricole e, non commercializzando, mette a dimora le piante, arbusti ecc., attraverso attività di servizi, ad un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica).

Non necessita di iscrizione al RUOP



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:

Il produttore agricoltore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc., presso un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica), non in zona protetta (ZP) e non tramite contratti a distanza.

Non necessita di iscrizione al RUOP

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:

Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini, utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mettendo a dimora le piante, arbusti ecc., per un soggetto fisico e giuridico utilizzatore finale e, inoltre, vende il proprio materiale vegetale oltre sia ad utilizzatori finali (persona fisica e giuridica) sia ad operatori professionali.

Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del PP agli OP

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa in zona protetta (ZP):

Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante, arbusti ecc., presso un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente a utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) ma in zona protetta (ZP).

Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del PP

Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita attività manutentiva come attività connessa:

Produttore agricoltore che esercita attività di manutenzione e costruzione parchi e giardini utilizzando in prevalenza il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica, mettendo a dimora le piante, arbusti ecc., presso l'utilizzatore finale (persona fisica e giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente a utilizzatore finale (persona fisica e giuridica), non in zona protetta, anche attraverso vendita a distanza.

Necessita di iscrizione al RUOP ed emissione del PP

Si richiama infine che, i manutentori del verde, già iscritti per altre attività al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono transitati d'ufficio nel nuovo RUOP in quanto svolgono le attività ricadenti in una delle categorie previste dal suddetto articolo 65.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

VENDITA TRAMITE CONTRATTO A DISTANZA

Come noto, le disposizioni del regolamento 2016/2031 ed in particolare l'articoli 65, punto 3 e l'articolo 81, punto a, concernenti rispettivamente l'iscrizione al RUOP e l'esenzione dal passaporto delle piante, richiamano il concetto di contratto a distanza.

Al riguardo si precisa che per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell'acquirente e perfezionato mediante l'uso di mezzi di comunicazione a distanza (quali internet, fax, telefono, negozi on line, social network ecc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale, mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l'acquirente o presso punti di ritiro (ad esempio Amazon Hub).

Pertanto, non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell'acquirente presso la sede del venditore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO CENTRALE
Bruno Caio Faraglia